Comune di Tuscania
Provincia di Viterbo
Ufficio Servizi Sociali

LINEE GUIDA ATTUATIVE NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DEL COMUNE DI TUSCANIA PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI A TUTELA DELLA MATERNITA' ED INFANZIA

Vista la seguente normativa:

- R.D.L. 798 del 1927 "Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono";
- Legge n. 67/93 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18/01/1993 n.9, recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale con il quale viene stabilito che: le funzioni assistenziali, già di competenza delle province alla data di entrata in vigore della legge n.142/90, sono restituite alle competenze delle province che la esercitano direttamente o in regime di convenzione con i Comuni, secondo quanto previsto dalle legge regionali di settore";
- D.Lgs n. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge 59/97" riconferma l'adozione, da parte delle Regioni, di leggi specifiche da adottarsi entro sei mesi dall'emanazione del Decreto n.112/98 al fine del trasferimento o delega ai Comuni e agli altri Enti Locali di funzioni e compiti amministrativi concernenti i servizi sociali;
- Legge Regionale n.38/1996 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge Regionale n. 14 del 6/08/1999
- Legge Regionale n. 328 del 2000
- il vigente Regolamento per la concessione di benefici e contributi economici per il sostegno al disagio sociale

IL COMUNE DI TUSCANIA STABILISCE

ART. 1 – DESTINATARI

Sono destinatari dei contributi economici relativi alla maternità e infanzia i seguenti soggetti:

- minori riconosciuti da un solo genitore in stato di bisogno (R.D.L. 08/05/1927 n. 798 convertito in L. n. 2838/1928 – Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono)
- minori figli di ignoti esposti all'abbandono (R.D.L. 08/05/1927 n. 798 convertito in L. 2838/1928)
- minori riconosciuti da madri girovaghe in stato di bisogno e di abbandono nati nella provincia di Viterbo (R.D.L. 08/05/1927 n. 798 convertito in L. 2838/1928)
- gestanti in stato di bisogno e abbandono (R.D. 15/04/1926 n. 718 e successive modifiche – Regolamento per l'esecuzione della Legge 10 dicembre 1925 n. 2277 sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia)
- nuclei familiari mono genitoriali con minore a carico che non percepiscono l'assegno di mantenimento da parte dell'altro genitore

ART. 2 – CONDIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

La condizione dello stato di bisogno è definita dalla certificazione ISEE non superiore al limite stabilito dal vigente Regolamento per la concessione di benefici e contributi economici per il sostegno al disagio sociale

La condizione dello stato di abbandono, definita da un certificato anagrafico che attesti la condizione di solitudine abitativa della persona che presenta domanda deve essere accertata dagli assistenti sociali competenti per territorio nel corso delle indagini sociali, economiche ed ambientali ed evidenziata nelle relazioni che supportano le istanze di interventi assistenziali
Il contributo economico è erogato - agli aventi titolo - sulla base della disponibilità di bilancio

ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO

L'importo del contributo economico è definito secondo la disponibilità di bilancio e sarà suddiviso tra i richiedenti aventi titolo nel limite massimo di € 1.500,00 per ciascun nucleo familiare

ART. 4 – CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni socio-assistenziali a tutela della maternità e dell'infanzia, regolamentate con il presente atto, consistono nell'erogazione di un contributo economico calcolato su base mensile e destinato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1

ART. 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE

I requisiti per poter essere ammessi alle prestazioni socio-assistenziali a tutela della maternità e dell'infanzia sono:

- essere nelle condizioni di cui all'art. 1 e 2 delle presenti linee guisa
- certificazione ISEE attestante valori non superiori al limite di cui al regolamento comunale per la concessione di benefici e contributi economici per il sostegno al disagio sociale
- residenza nel Comune di Tuscania
- per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istanze dovranno essere presentate utilizzando la documentazione predisposta dal Comune di Tuscania entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

ART. 7 – DURATA DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il periodo massimo di erogazione del contributo all'utente da parte del Comune è di mesi 12 (dodici).

ART. 8 – PERDITA DEI REQUISITI E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Qualora i beneficiari degli interventi, in corso d'anno, perdano i requisiti di cui all'art. 5, l'erogazione del contributo sarà revocata dal Comune di Tuscania
Il Comune si riserva, nei limiti di quanto disposto dal D.lgs.196/03, di operare tutti i controlli che riterrà necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni
Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall'origine

ART. 9 – SANATORIA EVENTI ECCEZIONALI ED URGENTI

In presenza di situazioni di particolare gravità socio economica o di casi eccezionali non previsti dal presente atto, l'Amministrazione Comunale potrà adottare modalità di assistenza diverse da quelle sopra descritte ed interventi economici congrui alla gravità ed eccezionalità del caso

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*", si comunica che i dati personali forniti saranno raccolti in forma cartacea ed elettronica per finalità inerenti alla gestione delle istruttorie volte all'erogazione delle agevolazioni economiche in argomento